

Accordo-quadro tra
Università degli Studi di Genova
e
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova

Art. 1 – Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro

1. Il presente accordo-quadro, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 5 del Protocollo Generale d’Intesa tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, al fine di sviluppare la collaborazione tra Università e IRCCS per lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, istituisce presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e l’Università di Genova una “*Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università*”, di seguito indicata in breve anche come *Piattaforma*.

2. La *Piattaforma* è riferita unicamente alle attività di ricerca.

3. La *Piattaforma* ha la finalità di facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi congiunti di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell’IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell’Università. In particolare le parti sono impegnate:

a) a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell’ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;

b) a sviluppare laboratori e facilities condivise;

c) a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l’interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell’attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;

d) ad attivare forme di collaborazione con lo scopo di promuovere e implementare l’approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e applicata nei percorsi formativi di competenza dell’Università.

4. Le parti concordano nell’utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute per il riconoscimento dell’IRCCS (allegato 1), per individuare l’area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che sono:

a) Oncologia b) Neurologia

Tali aree scientifiche e relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto dalle parti tramite i Referenti dei due Enti, indicati all’articolo 3.

5. Le Parti concordano nell’individuare la *Piattaforma* come possibile sede di svolgimento della formazione nell’ambito di Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione, ai fini di cui al successivo art. 6, commi 6 e 7.

6. Università e IRCCS, mediante la *Piattaforma*, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:

- ricerche scientifiche;
- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;
- scambio d'informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
- organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.

7. La *Piattaforma* è composta dall'insieme dei ricercatori IRCCS e universitari, elencati, rispettivamente, nelle Tabelle 1a e 1b allegate, nonché dai laboratori di ricerca dell'IRCCS (Tabelle 2a e 2b) e dell'Università (Tabella 2c) condivisi. Le attività di ricerca della *Piattaforma* si svolgono presso strutture dell'IRCCS sia a direzione ospedaliera, sia a direzione universitaria, nonché presso strutture dell'Università. Le strutture dell'Università facenti parte della piattaforma saranno definite con specifiche convenzioni attuative, stipulate tra IRCCS, Dipartimenti universitari/Centri di Ateneo, nel rispetto dei principi stabiliti con il presente Accordo-quadro.

Al fine del presente accordo tali strutture si identificano a livello funzionale come Unità di Ricerca (UR).

8. Nell'ambito della *Piattaforma* congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite il coordinamento delle risorse condivise, senza movimenti finanziari tra le Parti. Gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS di cui alle Tabelle 2a e 2b e di proprietà dell'Università, di cui alla Tabella 2c, restano a carico, rispettivamente, dell'IRCCS o dell'Università. Le attrezzature allocate presso la *Piattaforma* nell'ambito dell'Accordo-Quadro rimarranno comunque di proprietà dell'IRCCS o dell'Università che le abbiano acquisite; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico dell'istituzione ospitante, salvo diverso accordo tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell'ente proprietario delle attrezzature, salvo diverso accordo tra le parti.

9. Le UR a direzione IRCCS facenti parte della *Piattaforma*, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS, sono elencate nella Tabella 2a, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori.

10. Le UR a direzione universitaria facenti parte della *Piattaforma*, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS, sono elencate nella Tabella 2b, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori.

11. Le UR che operano in laboratori condivisi di proprietà dell'Università, definiti in base a quanto disposto al comma 7, sono elencate nella Tabella 2c, con la lista aggiornata dei ricercatori.

Art. 2 – Direttore scientifico dell'IRCCS

1. Il Direttore scientifico dell'IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major Diseases Categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.
2. Il Direttore Scientifico dell'IRCCS esercita anche nell'ambito della Piattaforma la propria funzione istituzionale d'indirizzo scientifico, che è sviluppato e concordato con i Dipartimenti universitari e i Centri di Ateneo, attraverso la definizione delle modalità attuative e di conduzione delle ricerche di comune interesse, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

Art. 3 – Referenti

1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e comunque delle parti riguardanti l'impegno finanziario o l'adesione di nuovi Dipartimenti universitari sono rispettivamente il Rettore e il Rappresentante legale dell'IRCCS o un suo delegato d'intesa con il Direttore Scientifico dell'IRCCS.
2. Per gli aspetti generali riguardanti l'attuazione dell'accordo Referente per l'Università è il Rettore o un suo delegato, con funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti universitari interessati; Referente per l'IRCCS è il Direttore Scientifico.
3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata dal delegato-referente del Rettore e dal Direttore scientifico dell'IRCCS, i quali redigono un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e ai legali rappresentanti dell'Università e dell'IRCCS l'andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando, altresì, eventuali integrazioni e/o modifiche, che per la parte universitaria saranno valutate e approvate da parte dei Dipartimenti direttamente interessati.

Art. 4 – Obblighi e adempimenti delle parti.

1. Ai fini del presente Accordo-quadro l'IRCCS s'impegna:
 - a) ad ospitare presso la *Piattaforma* il personale dell'Università per la durata del presente accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
 - b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica negli ambiti di propria competenza, anche attraverso la partecipazione e presentazione in collaborazione con l'Università di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
 - c) a organizzare le attività di formazione di propria competenza;
 - d) a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni, compreso il rimborso delle spese sostenute dal personale di cui alle tabelle 1a, 1b e 1c per

attività fuori sede relative a progetti finanziati all'IRCCS nell'ambito delle attività previste dalla Piattaforma, nel rispetto del vigente Regolamento del Policlinico in materia.

e) a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell'IRCCS ed il Direttore di Dipartimento Universitario interessato/a, l'accesso temporaneo all'IRCCS di personale universitario oltre quello già indicato nella Tabella, 1b;

f) a sostenere i costi generali della struttura presente presso l'IRCCS.

2. Ai fini del presente Accordo-Quadro l'Università s'impegna:

a) ad ospitare temporaneamente presso i laboratori di cui alla Tabella 2c il personale dell'IRCCS nell'ambito della durata del presente Accordo-Quadro e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore del Dipartimento e Direttore Scientifico;

b) a finanziare, anche attraverso la partecipazione con il proprio personale, le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche mediante la partecipazione e presentazione in collaborazione con l'IRCCS di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori;

c) a promuovere l'organizzazione anche presso l'IRCCS di attività di formazione alla ricerca di comune interesse;

d) a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS, l'accesso temporaneo, presso le sedi dipartimentali, del personale dell'IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;

e) a garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi di propri Dipartimenti elencati nella Tabella 2c per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal Direttore del Dipartimento;

f) a consentire, su richiesta del Direttore Scientifico dell'IRCCS e nei limiti delle proprie disponibilità, nonché di quanto previsto dalla normativa in materia, l'attivazione di posizioni aggiuntive per Corsi di Dottorato organizzati dall'Università stessa finanziate dall'IRCCS.

3. Per la partecipazione a bandi di ricerca e richieste di finanziamento per progetti di ricerca in collaborazione, da svolgere nella *Piattaforma*, si applicheranno i seguenti criteri:

a) se l'Università è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato come PI da un ricercatore universitario e gestito dalla stessa Università, che prevederà la partecipazione dell'IRCCS come Ente partner/Terza Parte, oppure la partecipazione del personale IRCCS assegnato alla *Piattaforma* in posizione di collaboratore, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento;

b) se l'IRCCS è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito dall'IRCCS e prevederà la partecipazione dell'Università come Ente partner/Terza Parte, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento, o la partecipazione del personale Universitario assegnato alla piattaforma in posizione di P.I. o di collaboratore;

c) se ambedue gli Enti sono eleggibili e sussiste parità nelle condizioni di finanziamento, la richiesta verrà effettuata a nome dell'Ente di appartenenza del ricercatore PI. In caso di mancato accordo, l'IRCCS e l'Università resteranno liberi di partecipare al bando separatamente, anche con propri ricercatori appartenenti alla Piattaforma e consorziandosi con altri soggetti.

Qualora uno dei due Enti decida di non partecipare a un bando o a una richiesta di finanziamento, l'altro potrà comunque parteciparvi, anche con propri ricercatori appartenenti alla *Piattaforma* e consorziandosi con altri soggetti.

Il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, si consulterà sempre con gli uffici competenti delle Parti. In ogni caso, i costi per il progetto saranno interamente sostenuti dalla parte che ottiene il finanziamento.

Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta

1. Le attività della *Piattaforma* di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori condivisi, indicati nelle Tabelle 2a-2b-2c, che riportano la denominazione dell'Unità di Ricerca, del Laboratorio, l'ubicazione e i rispettivi responsabili, individuati dalla struttura di appartenenza dei laboratori (IRCCS o Dipartimento Universitario).

2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d'interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore Scientifico dell'IRCCS e dal Direttore di Dipartimento universitario interessato.

Art. 6 – Norme relative al personale universitario coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta

1. I ricercatori dell'Università, inclusi nella Tabella 1b, al momento della stipulazione del presente Accordo-Quadro, nonché gli altri ricercatori universitari che aderiranno successivamente, identificati su base annuale, d'intesa tra i Direttori dei Dipartimenti universitari e il Direttore Scientifico dell'IRCCS, svolgeranno la propria attività di ricerca scientifica presso la *Piattaforma*, in adempimento al proprio dovere istituzionale di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 230/2005, fermi restando gli obblighi derivanti dal proprio stato giuridico, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 240/2010 con particolare riferimento agli obblighi relativi alle attività didattiche e alla partecipazione agli organi collegiali accademici. Tale personale sarà inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS relativa alla Ricerca Corrente, purché lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute. In particolare, la partecipazione alla *Piattaforma* esclude l'affiliazione nelle pubblicazioni ad istituzioni diverse dall'Università e dall'IRCCS firmatari del presente accordo. L'Università resta comunque libera di consorziarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l'IRCCS non partecipi; allo stesso modo l'IRCCS resta libero di consorziarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l'Università non partecipi.

2. L'attività di ricerca svolta presso la *Piattaforma* deve essere rendicontata dai ricercatori universitari ai fini dell'assolvimento del proprio dovere istituzionale di ricerca, secondo i regolamenti interni dell'Ateneo e deve rispettare i vincoli d'impegno orario per le attività istituzionali stabiliti dall'Università.

3. La Direzione Scientifica dell'IRCCS, d'intesa con il Ricercatore universitario e il suo Dipartimento di afferenza, potrà proporre al Ricercatore specifici obiettivi di ricerca di comune interesse, coerenti

con la programmazione triennale dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute per il finanziamento della ricerca corrente.

4. Nell'ambito degli obiettivi definiti ai sensi del comma precedente, l'IRCCS potrà individuare i programmi di ricerca nei quali il risultato raggiunto possa essere correlato all'erogazione di premialità economiche, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della Legge 4 novembre 2005 n. 230 e nel rispetto, in caso di corresponsione da soggetti esterni all'Università di Genova, di quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 240/2010 e dal relativo regolamento di Ateneo in materia di incarichi e attività per conto di soggetti esterni. La corresponsione di tale compenso avverrà sulla base di specifici accordi Università-IRCCS, tenuto conto di quanto previsto dall'art 1 comma 13 della Legge 230/2005 e dall'art. 53, comma 11 con riferimento al comma 6 lettera f-bis del D. Lgs. 165/2001.

5. Il presente accordo non comprende la clinicizzazione a direzione universitaria di Unità operative dell'IRCCS, che può avvenire solo con separato atto d'intesa tra IRCCS e Università nel rispetto della Programmazione regionale, avuto riguardo delle procedure previste dai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 517/1999 (accordo Regione-Università riguardo alla clinicizzazione in strutture ospedaliere diverse dall'ospedale universitario di riferimento); le relative procedure esulano dal presente Accordo.

6. La frequenza di specializzandi e dottorandi di ricerca presso strutture IRCCS inserite nella piattaforma deve essere annualmente autorizzata dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato di ricerca; il suddetto Direttore o Coordinatore deve individuare nell'autorizzazione un tutor delle attività da svolgere presso l'IRCCS; il tutor deve documentare periodicamente al Direttore o Coordinatore le attività svolte dallo specializzando o dal dottorando presso l'IRCCS.

7. L'IRCCS può finanziare posizioni per Dottorato di Ricerca, in relazione a quanto consentito dalla normativa vigente, e in accordo con il Coordinatore del Corso di Dottorato; il relativo accordo con l'Università può prevedere la frequenza del vincitore presso le strutture di ricerca o cliniche dell'IRCCS.

L'Università si impegna a collaborare con l'IRCCS all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi da 423 a 444 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

L'IRCCS e l'Università possono altresì concorrere al cofinanziamento di borse di studio, di posizioni di Dottorato di ricerca e di posizioni di ricercatore a tempo determinato nelle forme previste dall'ordinamento vigente, con attività di ricerca da svolgere con rapporto esclusivo presso la *Piattaforma congiunta-integrata* di cui al presente Accordo; per le posizioni suddette non sono utilizzabili i fondi del Ministero della Salute destinati agli IRCCS.

Art. 7 – Personale universitario che collabora all'attività di ricerca dell'IRCCS

1. Oltre ai ricercatori di cui al precedente art. 6, paragrafo 1, può partecipare senza vincoli di esclusiva alle attività della *Piattaforma* il personale universitario afferente a Dipartimenti Universitari, il cui elenco viene annualmente aggiornato, d'intesa tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore Scientifico dell'IRCCS; tale personale non è considerato ai fini delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell'IRCCS e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS.

2. Altro personale universitario, oltre quello individuato nella Tabella 1b, potrà comunque collaborare con l'IRCCS per lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all'art. 1, comma 4, del presente accordo, svolgendo attività di ricerca, senza vincoli di esclusiva, nell'ambito della *Piattaforma*; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS.

Art. 8 - Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma

1. Il personale IRCCS partecipante alla *Piattaforma* e inserito nella Tabella 1a svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.
2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore Scientifico, d'intesa con il Rettore, qualora il ricercatore operi presso una UR universitaria.
3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture universitarie al di fuori della *Piattaforma* sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione

1. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione del presente Accordo in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016, dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dalle indicazioni del Garante Privacy. I dati saranno trattati dalle "*Persone Autorizzate al trattamento dei dati*" nominate da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento dei dati del personale dell'Università e dell'IRCCS coinvolto nell'esecuzione del presente Accordo, si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo. Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte, per i dati di competenza, richiama le proprie informative consultabili sul sito internet istituzionale. Le Parti s'impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun Titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto l'istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati. Le Parti

s'impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte s'impegna a comunicare all'altra senza ritardo ogni eventuale violazione. Resta in ogni caso inteso che l'eventuale responsabilità è da intendersi ripartita tra i Contitolari in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso. Le Parti s'impegnano a mettere a disposizione degli Interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

2. Gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardanti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, sono di competenza della Parte conferente gli incarichi. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 41 del citato Decreto Legislativo, riguardanti i titolari presso le Aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, di dirigente sanitario, sono di competenza dell'IRCCS.

3. Le Parti s'impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati al presente Accordo - sono parte integrante dell'Accordo stesso. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

4. Gli IRCCS privati rilasciano all'Ateneo, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, dichiarazione attestante la mancata presenza nel proprio organico di ex dipendenti dell'Università in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

5. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 10 – Salute e Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) e assicurazione

Ai sensi di quanto previsto dall' art 4 C. 1 e 2 della presente convenzione e dall' art 10 del D.M. 363 del 5/08/1998, che così recita: *Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio*

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

si stabilisce quanto segue:

1. per tutte le attività svolte dal personale universitario, ricercatori, dottorandi, specializzandi e studenti, nell'ambito della presente convenzione presso locali in disponibilità giuridica dell'IRCCS, la posizione di garanzia è individuata nel datore di lavoro dell'IRCCS. I luoghi presso i quali i soggetti citati potranno esercitare sono relativi alle UR della Piattaforma di cui alle **Tabelle 2a e 2b**.
2. per tutte le attività svolte dal personale IRCSS, nell'ambito della presente convenzione, presso locali di disponibilità giuridica dell'Università, la posizione di garanzia è individuata nel datore di lavoro dell'Università. I luoghi presso i quali i soggetti citati potranno esercitare sono relativi alle UR della Piattaforma di cui alle **Tabella 2c**.
3. La sorveglianza sanitaria è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale e sarà integrata, ove necessario, a seguito della frequentazione di luoghi di lavoro in disponibilità giuridica dell'IRCCS e dell'Università in concordia con il principio di cui al comma 1.
4. i soggetti contraenti garantiscono che il personale oggetto della presente convenzione è in possesso della formazione obbligatoria sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; la formazione dovrà essere integrata a cura del soggetto ospitante secondo modalità gestite direttamente dallo stesso.
5. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica per il proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti).

Art. 11 - Risultati e pubblicazioni

1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito della Piattaforma saranno oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di *Autorship*. Le parti s'impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. L'ordine degli autori verrà concordato tra le Parti secondo le normali prassi vigenti. Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione potrà essere rinviato solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.
2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate nell'ambito della *Piattaforma* dal personale dell'Università con rapporto di esclusività IRCCS-Università di cui all'art. 6, comma 1, dovranno riportare la doppia affiliazione su righe separate:
 - a) Università degli Studi di Genova, Dipartimento di/Laboratorio/altro ...
 - b) IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova,utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS sopra riportata e riconosciuta dal Ministero della Salute.

3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell'ambito della *Piattaforma* dovranno riportare l'indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni Università ed IRCCS, su righe separate:

a) IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova,

b) Università degli Studi di Genova, Dipartimento di/Laboratorio/altro ...

utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS sopra riportata e riconosciuta dal Ministero della Salute.

4. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente nell'ambito della *Piattaforma*, che valorizzino l'apporto di personale universitario, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell'*Open Access*, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall'ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell'*Open Data*, impegnando gli autori a mettere a disposizione i dati emergenti dallo studio ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti nell'ambito della *Piattaforma* verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto da eventuali regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in essere tra le Parti, i risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione nell'ambito della *Piattaforma*, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, resteranno di proprietà comune delle Parti. Le Parti s'impegnano a coordinare le procedure di valutazione, protezione e valorizzazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione, protezione o valorizzazione fatta pervenire dagli inventori a una delle Parti.

6. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune o l'eventuale sfruttamento economico dei risultati innovativi generati non brevettati conseguiti congiuntamente dalle parti, sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e/o dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione dei risultati e/o delle invenzioni prodotte. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Art. 12 – Riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi

responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell'ambito della *Piattaforma* e rese note all'altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente accordo (d'ora in poi "*Informazioni Confidenziali*"). La Parte ricevente tali *Informazioni Confidenziali* si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata del presente accordo e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua conclusione. Le *Informazioni Confidenziali* rimangono di proprietà della Parte che le hanno fornite.

2. Le *Informazioni Confidenziali* non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo. Le *Informazioni Confidenziali* potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le *Informazioni Confidenziali* verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate *Informazioni Confidenziali* quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano:
a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; **b)** sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione; **c)** da comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

Art. 13 – Durata

1. L'accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni o la proroga dell'accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.

Art. 14 – Recesso

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante *pec* da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte,

Art. 15 – Controversie

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di tentativo di conciliazione dinanzi ad una mediazione giudiziaria.

Art. 16 – Norme di rinvio e norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e dell’Università applicabili in materia.
2. La collaborazione del personale universitario con l’IRCCS per attività diverse da quelle di ricerca è subordinato all’osservanza del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
3. Ove i Regolamenti di Ateneo prevedano per i ricercatori universitari procedure autorizzative anche per le attività di ricerca, tali autorizzazioni ai fini di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono di esclusiva competenza dell’Università.
4. Il presente Accordo-Quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull’espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall’una all’altra Parte.
5. L’Università prende atto che le attività di ricerca dell’IRCCS sono regolamentate dalla programmazione prevista dal Ministero della Salute; l’attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore Scientifico dell’IRCCS.
6. Gli aggiornamenti del presente Accordo-Quadro seguono le stesse finalità dell’atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione approvata dal Ministero della Salute.
7. Le spese di bollo saranno sostenute dai contraenti in parti uguali. Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del d.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.

Il Direttore Generale

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino

Il Rettore

Università degli Studi di Genova

Tabella 1a
Ricercatori IRCCS

Dirigenti

Canepa Paola
Castagnola Patrizio
Chiesa Sabrina
Coco Simona
Colombo Monica
Croce Michela
Cutrona Giovanna
De Toterò Daniela
Frosina Guido
Meazza Raffaella
Menichini Paola
Monti Paola
Nobbio Lucilla
Orecchia Paola
Orengo Anna Maria
Parodi Alessia
Piccardo M. Teresa
Viale Maurizio
Vitale Massimo

Ricercatori sanitari

Berra Silvia
Bertola Nadia
Bianconi Eva
Capodivento Giovanna
Cardinali Barbara
Carè Marta
Carta Sonia
Ceresa Davide
Cirone Alessio
Conteduca Giuseppina
Costa Ambra
Falleroni Fabio
Ferraro Pilar Maria
Garbarino Sara
Giusto Elena
Ivaldo Caterina
Marcaccini Elisa
Marconi Silvia
Minetti Silvia

Nano Ennio
Ortona Silvia
Parodi Monica
Perron Carola
Piaggio Francesca
Righetti Giada
Rigo Valentina
Santamaria Sara
Squillario Margherita
Tamburini Silvia
Velkova Irena
Vitale Francesca

Tecnici di laboratorio

Aiello Cinzia
Barbaresi Maurizio
Bruzzo Cristina
Campelli Francesco
Canevali Paolo
Capra Cristina
Carlone Sebastiano
Cavalieri Zita
Cipolla Massimo
Marcello Diana
Martini Stefania
Massara Rosanna
Pirani Paolo
Sciutto Andrea

Tabella 1b
Ricercatori universitari

DIBRIS

Barban Federico
Chiappalone Michela
Di Lisa Donatella
Martinoia Sergio
Pastorino Laura

DIMA

Campi Cristina
Candiani Valentina
Furci Isabella
Piana Michele

DIMES

Sez. Anatomia:

Cortese Katia
Cossu Vanessa
Ravera Silvia

Sez. Biologia:

Appolloni Irene
Bollini Sveva
Gentili Chiara
Giannoni Paolo
Tasso Roberta

Sez. Biochimica

Bruzzone Santina

Sez. Fisiologia:

Baldelli Pietro
Bove Marco
Corradi Anna Margherita
Dionisi Marianna
Fassio Anna

Giovedì Silvia
Marte Antonella
Michetti Caterina
Onofri Franco
Putzolu Martina
Semini Hanako Tsushima
Sterlini Bruno
Valente Pierluigi

Sez. Istologia:

Della Chiesa Mariella
Dondero Alessandra
Marcenaro Emanuela
Pesce Silvia
Sivori Simona

Sez. Patologia:

Domenicotti Cinzia
Marengo Barbara
Nitti Mariapaola
Ricciarelli Roberta

DIFAR

Caviglioli Gabriele
Cervetto Chiara
Fedele Ernesto
Grasselli Giorgio
Grilli Massimo
Milanese Marco
Olivero Guendalina
Pittaluga Anna Maria
Schenone Silvia

DIMI

Barbieri Federica
Caffa Irene
Florio Tullio
Mastrogiacomo Milena
Thellung De Courtelary Stefano

DINOEMI

Bonassi Gaia
Bonzano Laura
Cordano Cristian

Costagli Mauro
Mezzarobba Susanna
Pelosin Elisa

DISSAL

Schiavetti Irene
Signori Alessio
Sormani Maria Pia

DISC

Barisione Chiara

DISTAV

Candiani Simona

DICCA

Ferrari Pier Francesco
Perego Patrizia

Tabella 2a
Laboratori IRCCS a Direzione IRCCS

U.O. Programmazione della ricerca e innovazione

U.O. Epidemiologia Clinica

U.O. Neuroscienze Sperimentali

S.S.D. Aspetti giuridici e amministrativi della ricerca

S.S.D. Regolazione dell'espressione genica

S.S.D. Oncologia Molecolare e angiogenesi

S.S.D. Animal Facility

Tabella 2b

Laboratori IRCCS a Direzione universitaria

U.O. Patologia e immunologia sperimentale

U.O. Oncologia Cellulare

U. O. Bioterapie

U. O. Mutagenesi e prevenzione oncologica

U.O. Patologia Molecolare

Laboratorio di Oncologia Translazionale

Laboratorio Clinica Neurologica

Laboratorio di Medicina Nucleare

Laboratorio di Cardiologia Sperimentale

Laboratorio di Chirurgia Vascolare

Laboratorio di Medicina Interna

Laboratorio di Scienze Computazionali (LisComp Lab)

Laboratorio di Tecnologie per le scienze della vita (LisTech Lab)

Tabella 2c

Dipartimenti presso i quali insistono i laboratori universitari parte di questo accordo-quadro

Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS

Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA

Dipartimento di farmacia - DIFAR

Dipartimento di matematica - DIMA

Dipartimento di medicina sperimentale - DIMES

Dipartimento di medicina interna e specialità mediche - DIMI

Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili -
DINOEMI

Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate - DISC

Dipartimento di scienze della salute - DISSAL

Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV

Allegato 1

AREA TEMATICA

1. Cardiologia-Pneumologia
2. Dermatologia
3. Diagnostica
4. Ematologia e Immunologia
5. Endocrinologia
6. Gastroenterologia
7. Geriatria
8. Malattie Infettive
9. Nefrologia e Urologia
10. Neurologia
11. Oculistica
12. Oncologia
13. Ortopedia
14. Ostetricia e Ginecologia
15. Neonati e periodo Perinatale
16. Pediatria
17. Psichiatria
18. Trapiantologia
19. Riabilitazione